

IL RAPPORTO SUBORDINATO IN PERIODO DI CRISI DA COVID-19: CRITICITA' E NOVITA' ALLA LUCE DEL DECRETO RILANCIO

A CURA DI MAURO DE SANTIS
COMMERCIALISTA IN SALERNO

Ambito di applicazione cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per evento Covid-19

(art. 68 DL n. 34/2020 – art. 19 D.L. n. 18/2020)

- ✓ Datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione CIGO e FIS (anche per aziende da 6 a 15 dip.ti)
- ✓ Lavoratori già in forza alla data del 25/03/2020
- Durata 14 settimane fruibili dal 23/2/2020 al 31/08/2020 (di cui 5 solo se «interamente fruite le prime 9»)
- 4 settimane ulteriori fruibili dall'1/9/2020 al 31/10/2020 (anticipabili per il turismo-fiere-cinema-spettacoli) se fruite le prime 14 (condizionate alla sussistenza fondi!)
- Criteri di computo secondo INPS ([circolare n. 58/2009](#) – [messaggio 2101/2020](#)) e concetto unità produttiva (e operativa [messaggio 1444/2017](#))
- A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:
-periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020 - settimane richieste 9.
Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. ($30/5 = 6$ settimane).
Residuerrebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda. (In caso di decimali?)
- Criterio di computo settimane applicabile anche per assegno ordinario?
- Riconosciuto il diritto agli ANF per i percettori dell'assegno ordinario

Nuovi termini di presentazione domande CIGO - FIS

- ✓ Cura Italia (DL n. 18/2020) Entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione
- ✓ Rilancio Italia (DL n. 34/2020) Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione

L'art. 19 del D.L. n. 18/2020 viene modificato dall'art. 68 DL n. 34/2020 che aggiunge:

- 2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (conseguenza applicazione art. 44 c.6 Dlgs148/2015)
- 2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziate nel periodo ricompreso tra il 23/2 e il 30/4 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis. Tale limitazione riguarda solo i datori che non hanno mai presentato domanda ([messaggio INPS n. 2183/2020](#))

Prime indicazioni INPS su CIGO-Assegno Ordinario pubblicate sul sito il 6/6/2020

- Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l'invio anche di un'unica domanda.
- Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.
- E' stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/20 (30 giugno 2020) per l'invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che iniziano all'interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.
- Il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare (ANF) troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell'attività a seguito dell'emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020
- Per le sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all'INPS i dati necessari con il modello SR41 entro l'8 giugno prossimo, quale **termine ordinario**

Informazione e consultazione sindacale

(Art. 68 c.1 lett. B - artt. 19 e 22 c.1 D.L.18/2020)

Assegno Ordinario e CIGO:

- Ripristino obbligo procedura di informazione e consultazione sindacale, «Per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva»
- No obbligo accordo
- Domande presentate all'Inps tra il 30/4 e il 18/5 no procedura
- Destinatari; Contenuto (cause-durata-forza lavoro);
- Aziende plurilocalizzate o con diversi ccnl

Cig deroga:

- obbligo di accordo plurilocalizzate (Circ.8/2020 MLPS)
- obbligo procedura, anche senza accordo, e nei casi di chiusura determinate da Autorità (Circ. INPS 47/2020).
- Esclusa procedura sindacale fino a 5 dipendenti (computo?)

Nuovi ambiti temporali CIG in Deroga

(art. 70 DL n. 34/2020- art. 22 D.L.18/2020)

- 14 settimane fruibili dal 23/2/2020 al 31/08/2020 (9+5 solo in presenza di fondi!)
- per la CIG in deroga ai fini della fruizione delle ulteriori 5 settimane si prevede che le 9 settimane siano «autorizzate»....refuso o volontà del legislatore?
- 4 settimane ulteriori fruibili dall'1/9/2020 al 31/10/2020 (anticipabili per il turismo-fiere-cinema-spettacoli) se fruite le prime 14 (condizionate alla sussistenza fondi!)
- Per periodi successivi alle 9 settimane la CIG in Deroga è concessa dall'Inps a domanda del datore di lavoro (art. 22 quater c. 3) a decorrere dal 18/6 entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione (si ritiene solo per datori plurilocalizzati per i quali viene meno obbligo pagamento diretto)

Nuovi termini per la liquidazione delle prestazioni a pagamento diretto (art.71 DL n. 34/2020 -Art. 22-quater comma 4 DL 18/20)

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della prestazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nuovi termini per la liquidazione delle prestazioni a pagamento diretto - Criticità

- ❑ **Il Dl Rilancio prevede emanazione decreto interministeriale Lavoro ed Economia per regolare le modalità di attuazione della disposizione e la ripartizione delle risorse.**
- ❑ **Apertura dal 18 giugno, domande presentate entro i primi giorni di luglio termine dal quale l'Inps avrà ulteriori 15 giorni per approvarle e disporre il pagamento dell'anticipo del 40 per cento (tempistica dilatata con buona pace alle esigenze di velocizzazione).**
- ❑ **Entro i 30 giorni successivi alla liquidazione dell'acconto dell'INPS, il datore trasmette i dati per il saldo (l'Inps informerà gli intermediari?)**
- ❑ **Tuttavia a quella data sembra inverosimile che ci sia bisogno dell'anticipazione visto che moltissimi datori avranno già fruito delle 5 settimane e si potrà andare direttamente a rendicontazione!**
- ❑ **Le aziende sono tenute ad inviare due volte all'Inps le informazioni per il pagamento della cassa integrazione, con tempistiche molto stringenti, quattro volte per la deroga.**
- ❑ **Dubbi sul meccanismo che potrà portare alla restituzione delle somme ricevute dall'Inps (con onere a carico del datore).**
- ❑ **Criticità per invio domanda entro 15 giorni da inizio periodo di sospensione o riduzione attività lavorativa**

Nuovi termini di presentazione domande CIG in Deroga (artt. 70 DL n. 34/2020- art. 22 DL 18/2020)

- ❑ Lett. f) art. 70 (aggiunta al c. 6 art. 22 Cura Italia): E' in ogni caso fatto obbligo d'invio dati necessari per il pagamento a INPS entro il 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dall'Istituto.
- ❑ In attesa delle modalità operative da parte INPS.
- ❑ Esempio, art. 22 quater 3[^] comma: inizio 22/6 x 5 settimane fino al 24/7:
 - entro il 7/7 datore presenta domanda per anticipo 40%; Inps entro il 22/7 eroga trattamento; entro il 21/8 datore invia dati per il saldo;
- ❑ Art. 22 c.6 DL 18/2020:
 - Entro il 20/7 datore invia dati del mese di giugno;
 - Entro il 20/8 datore invia dati del mese di luglio.

Il datore dovrebbe inviare, salvo indicazioni contrarie INPS, ben 4 comunicazioni+ uniemens!!!!

Nuovi termini per la liquidazione delle prestazioni a pagamento diretto

(art.71 DL n. 34/2020 - art. 22 quater e quinquies)

- Art.22 quinquies (modifiche al pagamento diretto di cigo e assegno ordinario) «Le richieste a pagamento diretto previste dagli artt. 19 e 21 presentate a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore sono disciplinate dalla procedura di cui all'art. 22-quater 3[^] comma».
- Art. 22 quater 3[^] comma «La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 (*deroga successiva alle prime 9 settimane ndr*) puo' essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda e' trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.»
- In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, quindi, valgono le medesime tempistiche previste per la Deroga anche per CIGO e Assegno Ordinario dal 18/6

Cig deroga datori plurilocalizzati

- ❑ Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- ❑ Il numero delle regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro viene stabilito con decreto del Dicastero stesso e dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 34/2020.
- ❑ L'INPS con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020 ha ribadito che, nel caso di datori richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con unità produttive o punti vendita site in 5 o più regioni o province autonome, l'azienda debba inviare la richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- ❑ Per quanto concerne le modalità di richiesta e di concessione è necessario attendere il citato decreto interministeriale.
- ❑ Per i soli datori per il quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è consentito il pagamento delle integrazioni salariali effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, con il successivo rimborso dell'INPS all'impresa o il conseguente conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Modifiche in materia di CIGO per aziende già in CIGS (art. 69 DL n. 34/2020 - art. 20 DI 18/2020)

Il periodo in cui le aziende in CIGS sono abilitate a sospendere tale ammortizzatore per utilizzare la CIGO è stato ampliato.

Sono concesse ulteriori 9 settimane:

- ✓ 5 entro il 31/8/2020
- ✓ 4 entro il 31/10/2020

Il DL n. 34/2020 non ha previsto disposizioni in merito alla proroga del periodo di 9 settimane concesso per l'assegno ordinario alle aziende già in assegno di solidarietà previsto dall'art. 21 DL n. 18/2020.

NB: per le aziende già in CIGO o FIS con qualsiasi causale possono chiedere la conversione con causale Covid-19 per periodi già autorizzati o non ancora definiti. L'INPS elimina le eventuali autorizzazioni già rilasciate

Cassa integrazione salariale operai agricoli CISOA (art. 68 DL n. 34/2020 - art. 19 DL 18/2020)

- ❑ Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. (OTI)
- ❑ I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
- ❑ Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di CIG in deroga, quest'ultima peraltro estesa anch'essa a 18 settimane, da fruire entro il 31/10/2020. (OTD)

	COVID-19	CIGO	FIS	FSBA
Durata	14 sett (9 sett + 5) + ulteriori 4 sett No computo durata massima complessiva CIGO/FIS	13 sett continuative prorogabili max 1 anno/ per periodi non consecutivi non può superare 52 sett in biennio mobile Non possano essere autorizzate più di 1/3 delle ore lavorabili nel semestre precedente la richiesta da parte di tutte le maestranze addette all'Unità produttiva	Ordinario max 26 sett in biennio mobile > 15 dip Solidarietà max 12 mesi in biennio mobile >5 <15 dip. Riduzione non > 60% orario lavoratori e rispetto al singolo lavoratore la riduzione max 70%	Ordinario 20 sett in biennio mobile per: a) eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti; b) Situazioni temporanee di mercato. Solidarietà 26 sett in biennio mobile per evitare licenziamenti plurimi
Contributo addizionale	NO	a) 9% retribuzione persa fino a 52 sett; b) 12% oltre il limite di cui sopra e sino a 104 settimane; c) 15% oltre il limite punto b); Settimane riferite a un quinquennio mobile	4% della retribuzione persa	NO
Anzianità lavoratore	Lavoratori in forza al 25/3	Almeno 90 gg di effettivo lavoro (si computano sabato/ferie/festività/congedi/infortunio)	Almeno 90 gg di effettivo lavoro (si computano sabato/ferie/festività/congedi/inf.	Almeno 90 gg di calendario
Pagamento diretto	SI	SI in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa	SI in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa	SI Art. 7 regolamento FSBA
ANF	SI	SI	NO	NO
Procedura sindacale	da tenere su richiesta OoS entro i 3 gg succ a comunicazione preventiva(no obbligo accordo)	comunicazione preventiva alla sospensione/riduzione dei lavoratori interessati (no obbligo accordo)	per richiedere assegno di solidarietà indicando lavoratori interessanti a riduzione attività lavorativa	accordo sindacale sottoscritto preventivamente rispetto all'inizio della sospensione dei lavoratori.
Indennità	80% di retr. globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).	80% di retr. globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).	80% di retr. globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%). Limite prestazione pari a 10 volte i contributi versati al FIS dal datore	Ordinario/straordinario pari all'80% di retr. che sarebbe spettata per le ore non prestate entro limite di importo max mensile vigente di € 1.193,75 lordi (da rapportare su base oraria) Necessaria regolarità contributiva 36 mesi precedenti
Ripresa attività	NO	SI	SI	Si?

Sospensione licenziamenti

(art. 80 D.L. n. 34/2020 - art. 46 DL 18/2020)

- Dal 17/3 e fino al 17/8
- ✓ Sospensione procedure licenziamento collettivo L. 223/91
- ✓ Sospensione licenziamenti per GMO art. 3 e 7 L. 604/66

Art. 3 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

- Art. 41 Costituzione: limitazione alla libertà d'impresa? Cessazione attività produttiva?
- Vuoto normativo dal 17 al 19 maggio e irretroattività della legge

Restano esclusi licenziamenti di dirigenti e domestici oltre che:

- ✓ Durante il periodo di prova
- ✓ Disdetta a termine apprendistato
- ✓ Giusta causa
- ✓ Superamento periodo di comporta
- ✓ Impossibilità sopravvenuta del contratto a termine?
- ✓ Cambio appalto
- Comma 1-bis: I rapporti di lavoro cessati tra il 23/2 e il 17/3 per giustificato motivo oggettivo possono essere ripristinati purché il datore faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale. Necessaria impugnativa di licenziamento. Come si coordina con i termini di invio richiesta di cui all'art. 19 c. 2 ter??
- Come gestire le eccedenze di personale durante il periodo di divieto di licenziamento dopo aver fruito di tutti gli ammortizzatori??
- Inps riconosce Nاسpi con diritto alla ripetizione in caso di impugnativa del licenziamento (messaggio 2261/2020)

Impossibilità definitiva ex art. 1256 c.c.

- L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
- Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Fac simile sospensione unilaterale rapporto di lavoro ai sensi art. 1256 c.c.

Come a Lei noto, in conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19 la Scrivente si è trovata costretta a sospendere l'attività produttiva sin dallo scorsofacendo contestualmente ricorso agli ammortizzatori sociali stabiliti dal DL 18/2020 e dal successivo DL 34/2020 la cui fruizione, nei limiti massimi previsti dalle richiamate normative, si concluderà il prossimo.....

Purtroppo, a tale data, non saremo in grado di assicurarLe la ripresa dell'attività lavorativa per la notevole riduzione della domanda di servizi che ha interessato la nostra Società a seguito della gravissima crisi economica nazionale direttamente connessa a quella epidemiologica da Covid-19.

Allo stato, peraltro, risulta anche che ha goduto del periodo feriale per l'anno in corso e non risultano ulteriori giornate di ferie arretrate.

Ciò premesso, confidando in una ripresa nel medio periodo dell'attività produttiva, Le comunichiamo che a decorrere dal..... e fino al.....Lei sarà sospeso dal lavoro senza diritto alla retribuzione, stante i motivi sopra richiamati, che hanno dato origine all'impossibilità sopravvenuta, per cause comprovate ed oggettive a noi non imputabili, di ricevere la Sua prestazione lavorativa

Contratto a termine

(art. 93 DL n.34/2020)

- ❑ “È possibile rinnovare o prorogare fino al 30/8 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/2 anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. 81/2015 per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dall’emergenza epidemiologica Coivid-19”.

- ❑ Rispetto stop & go; limiti numerici proroghe; rispetto durata 24 mesi;
Vale anche per la somministrazione

La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30/08/2020 (nota 160/2020 INL)

- ❑ Art. 19 d.lgs. 81/2015:
 - a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
 - b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Contratto a termine art. 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, co. 1, lett. c), 21, co. 2, e 32, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

- Art. 20) L'apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa presso unità produttive in cui operano una sospensione del lavoro o riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- Art. 21) L'apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa presso unità produttive in cui operano una sospensione del lavoro o riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- Art. 32) Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato presso unità produttive in cui sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.

Sovvenzioni per pagamento salari

(art. 60 DL n. 34/2020)

- ❑ Le Regioni, le Province, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare delle misure di aiuto, a valere delle proprie risorse.
- ❑ Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati a evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. (licenziamenti vietati dal 23/2 al 17/8!!)
- ❑ La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto o dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.(che non abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori)
- ❑ La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda.
- ❑ L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata all'1/2/20.
- ❑ Aiuti destinati solo a imprese di determinati settori/regioni/dimensioni particolarmente colpite dalla pandemia

Fondo competenze

(art. 88 DL n. 34/2020)

- ❑ Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
- ❑ Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
- ❑ Sono coperte le spese di formazione, la retribuzione e relativa contribuzione.
- ❑ Auspicabile estensione ai lavoratori in cassa integrazione!

Congedo e indennità lavoratori permessi 104

(Art. 72 DL Rilancio - art. 23 DL n. 18/2020)

Congedo parentale speciale per i genitori di figli minori di 12 anni di età o disabili:

- Entro il 31/7 il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo dei 30 giorni per nucleo familiare.
- La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o di cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Indennità pari al 50% della retribuzione

Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata:

- Congedo parentale di pari durata per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito calcolato per maternità.

Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS:

- Stessa indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

Congedo non indennizzato per genitori lavoratori con figli minori di 16 anni:

- Diritto di astenersi dal lavoro e divieto di licenziamento per il periodo di sospensione dei servizi educativi.

I permessi disabili (L. 104/1992) sono aumentati di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno.

Sospensione termini obblighi

(Art. 76 DL Rilancio - art. 40 DL n. 18/2020)

Sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia:

- ❑ Obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza.
- ❑ Adempimenti degli obblighi art. 7 L. 68/99 e le procedure di avviamento a selezione L. 56/87 art. 16 (pubblico impiego).
- ❑ Termini per convocazioni dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento L. 150/2015 art. 20.

Lavoro agile

(art. 90 DL n. 34/2020 - art. 39 DL n. 18/2020)

- ❑ Diritto per lavoratori con familiari disabili fino a fine emergenza (salvo che sia incompatibile con mansione).
- ❑ Diritto per lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie fino a fine emergenza della priorità nell'accoglimento delle istanze di lavoro agile.
- ❑ Diritto per genitori di figli fino a 14 anni fino a fine emergenza (salvo che ci sia altro genitore con sostegno al reddito o disoccupato e sia compatibile con mansione).
- ❑ Conferma applicazione lavoro agile nel settore privato anche in assenza di accordi individuali.

Promozione del lavoro agricolo

(art. 94 DL n. 34/2020)

- ❑ I percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.
- ❑ Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.

Revoca Bando ISI

(art. 95 DL n. 34/2020)

- ❑ Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese ... che hanno introdotto nei luoghi di lavoro dal 17/3/2020 interventi per la riduzione del rischio di contagio.
- ❑ Al finanziamento delle iniziative sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11 c. 5 DL 81/2008, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
- ❑ Conseguentemente il [bando di finanziamento ISI 2019](#), pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.

Sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni

(art. 152 DL n. 34/2020)

- ❑ Tra il 19/5/2020 e il 31/8/2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- ❑ Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
- ❑ Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19/5/2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE